

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 7 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

---

## TITOLO IV

### Capitolo 7

## **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)**

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 7 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Sezione I – Procedimenti amministrativi

---

TITOLO IV- Capitolo 7

**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)**

*SEZIONE I*

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione nei casi di cui all'art. 221, parr. 1, 2 e 3 CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione all'utilizzo di stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità nei casi di cui all'art. 225, par. 1 CRR (termine: 6 mesi).*

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 7 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Sezione II – Disciplina applicabile

---

*SEZIONE II*

**DISCIPLINA APPLICABILE**

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 4 “Attenuazione del rischio di credito”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
  - o specificare cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili (art. 194, par. 10 CRR);
  - o individuare gli indici principali e le borse valori riconosciute (art. 197, par. 8 CRR).